Conto Corrente con la Posta

Supplemento straordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 46 del 24 febbraio 1934-XII

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

RR. Istituti agrari

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2147.
Trasformazione della Regia scuola media agraria di Alanno in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Alanno è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario di Alanno, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 26. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario di ALANNO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Alanno ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.
Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura in generale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.
La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Pescara, Aquila, Campobasso (ex circondario di Campobasso, ex circondario di Isernia) e Teramo.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.
Vi è un solo corso completo di classi.
Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità del bilancio dell'Istituto la consentano.
Consentendolo tali disponibilità, l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero della educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio della economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.
L'Istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'Azienda agraria con le relative industrie rurali.
La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.
La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo della Congregazione di carità di Alanno;
c) del provento delle tasse e contributi scolastici;
d) delle rette degli alunni convittori;
e) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali sono forniti dal comune di Alanno; l'azienda agraria dalla Congregazione di carità di Alanno (due unità poderali) e dalla provincia di Pescara (una unità).
Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Pescara;

c) di un rappresentante del comune di Alanno;

d) di un rappresentante della Congregazione di carità di Alanno;

e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dello Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie e gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascuno insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione) . . . . L. 60
Frequenza . . . . » 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . L. 60

Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4 della legge citata. . . . . » 60

Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52 n. 4 della legge citata. . . . . » 60

Prima iscrizione . . . . » 60

Prima iscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4 della legge citata . . . . » 70

Frequenza per ciascuna classe . . . . » 250

Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata . . . . » 60

Esame di abilitazione tecnica . . . . » 100

Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario a norma dell'art. 66 della legge citata) . . . . » 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto, sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto col l'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole scuole e dei singoli istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario
di ALANNO

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°.
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una cattedra di cui ai nn. 12 e 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	grado 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario.**	1	id.	—	—
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Zootecnia**	—	—	1	—
18. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 12 e 13.**	—	—	1	—
c) PER ENTRAMBI I CORSI.				
19. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	2	Gruppo B gradi 11° 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Portiere	1	
3. Cuoco	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2148.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Alba in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media specializzata per la viticoltura e l'enologia di Alba è trasformata in R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 25. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di ALBA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba è costituito:

a) da un corso preparatorio destinato a completare la preparazione dei licenziati delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agricolo che aspirano all'iscrizione al corso superiore di Istituto tecnico agrario;

b) da un corso superiore quadriennale a indirizzo generico avente lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle Scuole o negli Istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura;

c) da un corso annuale specializzato per la viticoltura e l'enologia, avente lo scopo di preparare i giovani provveduti del diploma di perito agrario al conseguimento del diploma di perito agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia, col titolo di enotecnico.

La istituzione del corso preparatorio di cui alla lettera *a*) è subordinata alle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

L'Istituto si propone altresì lo scopo di contribuire con il complesso della sua attività al progresso dell'agricoltura, della viticoltura e della enologia, con particolare riguardo all'economia agraria e viticolo-enologica della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Alessandria (ex-circondari di Acqui, Alessandria, Asti, Casale Monferrato) Aosta, Cuneo, Novara (ex-circondari di Domodossola e Pallanza), Torino, Vercelli (ex-circondari di Biella e Varallo).

Art. 2.

L'Istituto ha un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del proprio bilancio l'Istituto potrà aggregarsi una Scuola tecnica agraria specializzata per la viticoltura e l'enologia ed attuare nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata per l'istruzione degli agricoltori; infine potrà promuovere, col consenso del Ministero dell'educazione nazionale e sempre nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio eventualmente integrate con sussidi e contributi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di enti locali e di privati, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio dell'economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cuneo;

c) del provento delle tasse e contributi scolastici;

d) delle rette degli alunni convittori;

e) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dal comune di Alba.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Cuneo;

c) di un rappresentante del comune di Alba;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cuneo;

e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno di interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie o gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresi la classe preparatoria e il corso di specializzazione nonchè nella Scuola tecnica agraria specializzata che possa eventualmente essere aggregata all'Istituto secondo è previsto dall'art. 2 del presente statuto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 100

Corso superiore.

Esame di ammisisone di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	» 60
Prima iscrizione	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 70
Frequenza per ciascuna classe	» 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 60
Esame di abilitazione tecnica	» 100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889) . . .	» 200

Corso di specializzazione.

Frequenza	» 250
Tassa di diploma di specializzazione	» 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia e, transitoriamente:

g) gli alunni apartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 delle legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore e un prefetto di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deli-

berate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto, essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di ALBA

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi. .
Corso preparatorio: una classe.
Corso superiore di specializzazione: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Grado	Incarichi	NOTE
1. **Presidenza con insegnamento.**	1	grado 6°	—	Il Preside è di regola titolare della cattedra di cui al n. 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	—
5. **Geografia**	—	—	1	—
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE E CORSO DI SPECIALIZZAZIONE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	grado 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale - Patologia viticolo- enologica e zimotecnia.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale, patologia viticolo-enologica e zimotecnia.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Costruzioni enotecniche - Meccanica agraria e meccanica viticolo-enologica.**	1	grado 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e meccanica agraria.
12. **Agricoltura - Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria.**	1	id.	—	Il titolare sovraintende alle coltivazioni e alle esercitazioni degli alunni nell'azienda agraria.
13. **Viticoltura ed enologia - Economia viticolo-enologica - Legislazione enotecnica e commercio viticolo-enologico.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di 3 ore settimanali di esercitazioni di viticultura, e di enologia al corso di specializzazione.
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie - Chimica viticolo-enologica.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica tecnologica. Le esercitazioni di chimica generale e agraria sono affidate all'assistente.
15. **Matematica.**	—	id.	1	—
16. **Fisica.**	—	—	1	—
17. **Zootecnia.**	—	—	1	—
18. **Elementi di diritto agrario.**	—	—	1	—
19. **Assistente alla cattedra di cui al n. 10.**	—	—	1	—
20. **Assistente alla cattedra di cui al n. 11.**	—	—	1	—
21. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) PER I CORSI PREP. E SUP.				
22. **Religione.**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	*NOTE*
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	—	—	1	—
2. Tecnici	3	gruppo B grado 11° 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo	1	gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetto di disciplina	1	gruppo C grado 13°	—	Il prefetto di disciplina ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Applicati di segreteria.	—	—	2	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	
3. Sottocuoco	1	
4. Inserviente cucina	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2149.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Ascoli Piceno in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Ascoli Piceno è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico agrario di Ascoli Piceno visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 27. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario di ASCOLI PICENO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Ascoli Piceno ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura in generale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalla provincia di Ascoli Piceno.

Art. 2.

L'istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.

Vi è un solo corso completo di classi.

Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità del bilancio dell'Istituto lo consentano.

Consentendolo tali disponibilità, l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero dell'educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio della economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a benificio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati dispone.

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) delle rette degli alunni convittori;

d) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla provincia di Ascoli Piceno.

Spetta alla provincia l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Ascoli Piceno;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore

a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie o gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corpo preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esami di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, numero 889	L.	60
Esami di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4 della legge citata	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52 n. 4 della legge citata	»	60
Prima iscrizione	»	60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 66 della legge citata)	»	200
Esame di abilitazione tecnica	»	100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'articolo 66 della legge citata)	»	200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183 inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al Corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è sog-

getta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il Capo del convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del Censore e dei Prefetti di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del Censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto ,all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Olre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto, sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario
di ASCOLI PICENO

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°)
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnanti.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una cattedra di cui ai nn. 12 e 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	(v. nota al n. 4)
6. **Matematica**	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera** . .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	gradi 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario.**	1	id.	—	—
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. **Matematica**	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Zootecnia**	—	—	1	—
c) PER ENTRAMBI I CORSI.				
18. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo o grado	Incarichi	NOTE
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	2	Gruppo B gradi 11°, 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto tecnico	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Inservienti	2	
3. Portiere autista	1	
4. Cuoco	1	
5. Inserviente cucina	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2150.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Avellino in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media specializzata per la viticoltura e l'enologia di Avellino è trasformata in R Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Avellino visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 28. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di AVELLINO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Avellino è costituito:

a) da un corso preparatorio destinato a completare la preparazione dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agricolo che aspirano all'iscrizione al corso superiore di Istituto tecnico agrario;

b) da un corso superiore quadriennale a indirizzo generico avente lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende,

di tecnico nelle Scuole e negli Istituti d'istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura;

c) da un corso annuale specializzato per la viticoltura e l'enologia, avente lo scopo di preparare i giovani provveduti del diploma di perito agrario al conseguimento del diploma di perito agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia, col titolo di enotecnico.

La istituzione del Corso preparatorio di cui alla lettera *a)* è subordinata alle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

L'Istituto si propone altresì lo scopo di contribuire con il complesso della sua attività al progresso dell'agricoltura, della viticoltura e della enologia, con particolare riguardo all'economia agraria e viticolo-enologica della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Avellino, Benevento, Napoli, Potenza (ex circondario di Lagonegro) Salerno.

Art. 2.

L'Istituto ha un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del proprio bilancio l'Istituto potrà aggregarsi una Scuola tecnica agraria specializzata per la viticoltura e l'enologia e attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori; infine potrà promuovere, col consenso del Ministero dell'educazione nazionale, e sempre nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio eventualmente integrato con sussidi e contributi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di enti locali e di privati, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio dell'economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e dell'industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Avellino;

c) del provento delle tasse e contributi scolastici;

d) delle rette degli alunni convittori;

e) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali sono forniti dal comune di Avellino; l'azienda agraria dalla Provincia, dal Comune di Avellino e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Avellino.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Avellino;

c) di un rappresentante del Comune di Avellino;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Avellino;

e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno di interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie o gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresi la classe preparatoria e il corso di specializzazione nonchè

nella Scuola tecnica agraria che possa eventualmente essere aggregata all'Istituto secondo è previsto dall'art. 2 del presente statuto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4 della legge c. s.	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4 della legge c. s.	»	60
Prima iscrizione	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4 della legge c. s.	L.	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge c. s.	»	60
Esami di abilitazione tecnica	»	100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario a norma dell'articolo 66 della legge c. s.)	»	200

Corso di specializzazione.

Frequenza	»	250
Tassa di diploma di specializzazione	»	200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183 inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze.

Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto, essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1933, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di AVELLINO

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.
Corso superiore di specializzazione: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è di regola titolare della cattedra di cui al n. 13.
a) Corso preparatorio.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	—
5. **Geografia**	—	—	1	—
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) Corso superiore. E corso di specializzazione.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	grado 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale - Patologia viticolo-enologica e zimotecnia.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale, patologia viticolo-enologica e zimotecnia.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
11. **Elementi di costruzioni e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Costruzioni enotecniche - Meccanica agraria e meccanica viticolo-enologica.**	1	grado 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura - Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria.**	1	id.	—	Il titolare sovraintende alle coltivazioni e alle esercitazioni degli alunni nell'azienda agraria.
13. **Viticoltura ed enologia - Economia viticolo-enologica - Legislazione enotecnica e commercio viticolo-enologico.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di 3 ore settimanali di esercitazioni di di viticoltura e di enologia al corso di specializzazione.
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie - Chimica viticolo-enologica.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica tecnologica. Le esercitazioni di chimica generale e agraria sono affidate all'assistente.
15. **Matematica**	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Zootecnia**	—	—	1	—
18. **Elementi di diritto agrario.**	—	—	1	—
19. **Assistente alla cattedra di cui al n. 10.**	—	—	1	—
20. **Assistente alla cattedra di cui al n. 11.**	—	—	1	—
21. **Assistente alla cattedra di cui al n. 12**	—	—	1	—
22. **Assistente alla cattedra di cui al n. 13.**	—	—	1	—
23. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) Per i corsi prep. e sup.				
24. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	*NOTE*
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censori	1	Gruppo B grado 11° e 10°	—	
2. Tecnici	4	Gruppo B grado 11°, 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo. .	1	Gruppo B grado 11°	—	
4. Prefetti di disciplina.	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Inservienti	2	
3. Cuoco	1	
4. Guardarobiera-massaia	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2151.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Brescia in Regio istituto tecnico agrario specializzato per l'economia montana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933, la R. Scuola agraria media specializzata per l'economia montana di Brescia, è trasformata in R. Istituto tecnico agrario specializzato per l'economia montana.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico agrario specializzato per l'economia montana di Brescia, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 29. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario specializzato per l'economia montana di BRESCIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario specializzato per l'economia montana di Brescia è costituito:

a) da un corso preparatorio destinato a completare la preparazione dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agricolo che aspirano all'iscrizione al corso superiore di istituto tecnico agrario;

b) da un corso superiore quadriennale a indirizzo generico avente lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle Scuole e negli Istituti d'istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura;

c) da un corso annuale specializzato per l'economia montana, avente lo scopo di preparare i giovani provveduti del diploma di perito agrario al conseguimento del diploma di perito agrario specializzato per la economia montana.

La istituzione del corso preparatorio di cui alla lettera *a*) è subordinata alle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

L'Istituto si propone altresì lo scopo di contribuire con il complesso della sua attività al progresso dell'agricoltura e della economia montana con particolare riguardo alla propria circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Milano (ex circondari di Abbiategrasso, Lodi e Milano), Novara (ex circondario di Novara), Pavia (ex circondario di Pavia), Sondrio, Vercelli (ex circondario di Vercelli).

Art. 2.

L'Istituto ha un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del proprio bilancio, l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero dell'educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio dell'economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria (podere « Bornata ») con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

L'Istituto gestisce inoltre per conto del lascito « Pastori » (facente parte del Raggruppamento delle Istituzioni agrarie Bresciane) un'azienda in comunità di Orzivecchi denominata « Giardino ».

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del lascito « Pastori »;

c) del provento delle tasse e contributi scolastici;

d) delle rette degli alunni convittori;

e) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati, dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dall'amministrazione provinciale di Brescia.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamnto di fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Brescia;

c) di un rappresentante del raggruppamento delle istituzioni agrarie Bresciane;

d) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie o gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresi la classe preparatoria e il corso di specializzazione.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corpo preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione) . . . . . . L. 60
Frequenza . . . . » 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera a) degli articoli 51 e 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 60

Esame di ammissione di cui alla lettera c) dell'art. 52, n. 4 della legge c. s. . . . . » 60

Esame di ammissione di cui alla lettera d) dell'art. 52, n. 4 della legge c. s. . . . . » 60

Prima iscrizione . . . . » 60

Prima iscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera b) dell'art. 52, n. 4 della legge c. s. . . . . » 70

Frequenza per ciascuna classe . . . . » 250

Esame di idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo 53 della legge c. s. . . . . L. 60

Esami di abilitazione tecnica . . . . » 100

Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'articolo 66 della legge c. s.) . . . . » 200

Corso di specializzazione.

Frequenza . . . . L. 250
Tassa di diploma di specializzazione . . . . . » 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere d) ed e).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al Corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno, in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il Capo del convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario specializzato per l'Economia montana di BRESCIA

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

Corso superiore di specializzazione: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	6°	—	Il Preside è titolare di una delle cattedre di cui ai nn. 12 e 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali-geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE E CORSO DI SPECIALIZZAZIONE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	Id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria - Complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche.**	1	Id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e meccanica agraria.
12. **Agricoltura e colture irrigue.**	1	10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle coltivazioni e alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario - Economia montana.**	1	Id.	—	
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie - Industria lattiera e casearia.**	1	Id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni d'industria lattiera e casearia. Le esercitazioni di chimica analitica ed agraria sono affidate all'assistente.
15. **Matematica.** . . .	—	—	1	—
16. **Fisica.**	—	—	1	—
17. **Zootecnia.**	—	—	1	—
18. **Complementi di zootecnia ed igiene del bestiame** (con esercitazioni).	—	—	1	—
19. **Eziologia e profilassi delle malattie del bestiame.**	—	—	1	—
20. **Assistente alla cattedra di cui al n. 11.**	—	—	1	—
21. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 12 e 13.**	—	—	1	—
22. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) PER I CORSI PREP. E SUP.				
23. **Religione.**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incaricati	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	1	Gruppo B grado 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	4	Gruppo B grado 11°-10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo. .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina.	5	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto-tecnico	—	—	1	—
6. Vice segretario . . .	—	—	1	—
7. Applicati di segreteria.	—	—	2	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	11	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Portiere	1	
3. Cuoco	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2152.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Cagliari in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Cagliari è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario di Cagliari visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 30. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico agrario di CAGLIARI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Cagliari ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura in generale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalla provincia di Cagliari e dall'ex circondario di Lanusei della provincia di Nuoro.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.

Vi è un solo corso completo di classi.

Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità di bilancio dell'Istituto la consentano.

Consentendolo tali disponibilità l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero della educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio della economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cagliari;

c) del provento delle tasse e contributi scolastici;

d) delle rette degli alunni convittori;

e) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dal comune di Cagliari.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori;

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Cagliari;

c) di un rappresentante del comune di Cagliari;

d) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie o gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della legge citata	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata	»	60

Prima iscrizione . . . . » 60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata . . . . » 70
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata . . . . » 60
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario a norma dell'articolo 66 della legge citata) . . . . » 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183 inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'articolo 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed il prefetto di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina, è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina e il personale di servizio addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corri-

spondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario
di CAGLIARI

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°)
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza con insegnamento.**	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una cattedra di cui ai nn. 12 e 13.
a) Corso preparatorio.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) Corso superiore.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	gradi 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario.**	1	id.	—	—
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. **Matematica.** . . .	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Zootecnia**	—	—	1	—
18. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 12 e 13.**	—	—	1	—
c) Per entrambi i corsi.				
19. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	*NOTE*
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	—	—	1	—
2. Tecnici	2	Gruppo B gradi 11°, 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo.	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetto di disciplina.	1	Gruppo C grado 13°	—	Il prefetto di disciplina ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto tecnico	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	
3. Inserviente cucina	1	
4. Cocchiere	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2153.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Catania in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media specializzata per la viticoltura e l'enologia di Catania è trasformata in R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Catania visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 31. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di CATANIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e la enologia di Catania è costituito:

a) da un corso preparatorio destinato a completare la preparazione dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agricolo che aspirano all'iscrizione al corso superiore d'Istituto tecnico agrario;

b) da un corso superiore quadriennale a indirizzo generico avente lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei dirigenti di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti d'istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura;

c) da un corso annuale specializzato per la viticoltura e l'enologia, avente lo scopo di preparare i giovani provveduti del diploma di perito agrario al conseguimento del diploma di perito agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia, col titolo di enotecnico.

La istituzione del corso preparatorio di cui alla lettera *a*) è subordinata alle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

L'Istituto si propone altresì lo scopo di contribuire con il complesso della sua attività al progresso dell'agricoltura, della viticoltura e della enologia con particolare riguardo all'economia agraria e viticolo-enologica della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

Art. 2.

L'Istituto ha un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del proprio bilancio l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero dell'educazione nazionale e sempre nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio eventualmente integrate con sussidi e contributi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di enti locali e di privati, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio dell'economia agricola locale.

Art. 3.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dello Istituto.

Art. 4.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Catania;

c) del provento delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 5.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla Provincia dal Comune e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Catania.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni della azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Catania;

c) di un rappresentante del comune di Catania;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Catania;

e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto e dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dello Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie o gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria e il corso di specializzazione.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione) . . . . . L. 60
Frequenza . . . . » 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della legge c. s. . . . . » 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dello art. 52 n. 4 della legge c. s. . . . . » 60
Prima iscrizione . . . . » 60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4 della legge c. s. . . . . » 70
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge c. s. . . . . » 60
Esami di abilitazione tecnica . . . . » 100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario a norma dell'articolo 66 della legge c. s.) . . . . » 200

Corso di specializzazione.

Frequenza . . . . L. 250
Tassa di diploma di specializzazione . . . . » 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residente nella provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183 inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 15.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 4 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 17.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e lo inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di CATANIA

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.
Corso superiore di specializzazione: una classe.

1. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Grado	Incarichi	NOTE
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Grado 6°	—	Il Preside è di regola titolare della cattedra di cui al n. 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	—
5. **Geografia**	—	—	1	—
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE E CORSO DI SPECIALIZZAZIONE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	grado 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale - Patologia viticolo-enologica e zimotecnia.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale, patologia viticolo-enologica e zimotecnia.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Costruzioni enotecniche - Meccanica agraria e meccanica viticolo-enologica.**	1	Grado 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura - Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria.**	1	id.	—	Il titolare sovraintende alle coltivazioni e alle esercitazioni degli alunni nell'azienda agraria.
13. **Viticoltura ed enologia - Economia viticolo-enologica - Legislazione enotecnica e commercio viticolo-enologico.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di 3 ore settimanali di esercitazioni di viticoltura e di enologia nel corso di specializzazione.
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie - Chimica viticolo-enologica.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica tecnologica. Le esercitazioni di chimica generale e agraria sono affidate all'assistente.
15. **Matematica.** . . .	—	—	1	—
16. **Fisica.**	—	—	1	—
17. **Zootecnia.**	—	—	1	—
18. **Elementi di diritto agrario.**	—	—	1	—
19. **Assistente alla cattedra di cui al n. 10.**	—	—	1	—
20. **Assistente alla cattedra di cui al n. 11.**	—	—	1	—
21. **Assistente alla cattedra di cui al n. 12.**	—	—	1	—
22. **Assistente alla cattedra di cui al n. 13.**	—	—	1	—
23. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) PER I CORSI PREP. E SUP.				
24. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Tecnici	3	Gruppo B grado 11°, 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
2. Segretario-economo.	1	Gruppo B grado 11°	—	—
3. Vice segretario . .	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Inservienti	4	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2154.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Catanzaro in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Vista la legge 25 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Catanzaro è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario di Catanzaro visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 32. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario di CATANZARO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Catanzaro ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli Istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura in generale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.

Vi è un solo corso completo di classi.

Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità del bilancio dell'Istituto la consentano.

Consentendolo tali disponibilità, l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero della educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio della economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Catanzaro;

c) di un contributo del Banco di Napoli;

d) del provento delle tasse e contributi scolastici;

e) delle rette degli alunni convittori;

f) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla provincia di Catanzaro.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Catanzaro;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Catanzaro;

d) di un rappresentante del Banco di Napoli;

e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie o gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, numero 889.	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata.	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata	»	60
Prima iscrizione	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata.	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui L. 100 vanno a favore dell'erario a norma dell'articolo 66 della legge citata)	»	200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.
Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed il prefetto di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi-convittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889; ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario
di CATANZARO

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°)
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una cattedra di cui ai nn. 12 e 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	gradi 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario.**	1	id.	—	—
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Zootecnia**	—	—	1	—
18. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 12 e 13.**	—	—	1	—
19. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) PER ENTRAMBI I CORSI.				
20. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo o grado	Incaricati	NOTE
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	2	Gruppo B gradi 11° 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetto di disciplina	1	Gruppo C grado 13°	—	Il prefetto di disciplina ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	2	
2. Cuoco	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
3. Inserviente di cucina	1	
4. Cocchiere	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2155.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Cesena in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Cesena è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario di Cesena, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 33. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico agrario di CESENA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Cesena ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura

in generale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalla provincia di Forlì.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.

Vi è un solo corso completo di classi.

Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità del bilancio dell'Istituto la consentano.

Consentendolo tali disponibilità, l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero dell'educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio della economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Forlì;

c) del provento delle tasse e contributi scolastici;

d) delle rette degli alunni convittori ;

e) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla provincia di Forlì e dal comune di Cesena.

Spetta alla provincia l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Forlì;

c) di un rappresentante del comune di Cesena;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dello art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie e gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli art. 51 e 52 n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata	»	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera b) dell'art. 52, n. 4, della legge citata	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'articolo 66 della legge citata)	»	200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al Corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto, sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dall'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario
di CESENA

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°)
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Grado	Incarichi	NOTE
1. **Presidenza con insegnamento.**	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una cattedra di cui ai nn. 12 e 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera** . .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	gradi 10° a 7°	—	—

PRESIDENZA — ...rie e gruppi di materie costituenti cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
...cienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.	1	gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.
Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
...gricoltura	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
...conomia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario.	1	id.	—	—
...himica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
...atematica. . . .	—	—	1	—
...isica	—	—	1	—
...ootecnia	—	—	1	—
PER ENTRAMBI I CORSI.				
...eligione	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	*NOTE*
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	
2. Tecnici	2	Gruppo B gradi 11°, 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo. .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina.	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto tecnico	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Inserviente	1	
3. Cuoco	1	
4. Inserviente cucina	1	
5. Conducente	1	
6. Operaio	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2156.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Conegliano in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media specializzata per la viticoltura e l'enologia di Conegliano è trasformata in R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Conegliano, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 34. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di CONEGLIANO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Conegliano è costituito:

a) da un corso preparatorio destinato a completare la preparazione dei licenziati delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agricolo che aspirano all'iscrizione al corso superiore di istituto tecnico agrario;

b) da un corso superiore quadriennale a indirizzo generico avente lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti d'istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura;

c) da un corso annuale specializzato per la viticoltura e l'enologia, avente lo scopo di preparare i giovani provveduti del diploma di perito agrario al conseguimento del diploma di perito agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia, col titolo di enotecnico.

La istituzione del corso preparatorio di cui alla lettera *a*) è subordinata alle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

L'Istituto si propone altresì lo scopo di contribuire con il complesso della sua attività al progresso dell'agricoltura, della viticoltura e della enologia, con particolare riguardo all'economia agraria e viticolo-enologica della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Treviso, Belluno, Bolzano, Carnaro, Udine, Gorizia, Istria, Trento, Trieste, Verona, Vicenza, Zara.

Art. 2.

L'Istituto ha un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del proprio bilancio l'Istituto potrà aggregarsi una scuola tecnica agraria specializzata per la viticoltura e l'enologia ed attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori; infine potrà promuovere, col censenso del Ministero dell'educazione nazionale e sempre nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio eventualmente integrate con sussidi e contributi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di enti locali e di privati, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio dell'economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali spetta alla fondazione per l'insegnamento enologico ed agrario di Conegliano, proprietaria dell'azienda stessa ed è destinata, a norma dell'art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1906 col quale la fondazione venne eretta in ente morale, a favorire i progressi dell'agricoltura e all'incremento del proprio patrimonio (1).

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana;

c) del provento delle tasse e contributi scolastici;

d) delle rette degli alunni convittori;

e) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla Fondazione per l'insegnamento enologico ed agrario di Conegliano.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di so-

(1) La fondazione venne istituita col concorso della provincia di Treviso, del comune di Conegliano e del Comizio agrario distrettuale di Conegliano.

stenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Treviso;
c) di un rappresentante del comune di Conegliano;
d) di un rappresentante della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana;
e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000 ,oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo ed alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie o gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresi la classe preparatoria, il corso di specializzazione nonchè nella Scuola tecnica agraria specializzata che possa eventualmente essere aggregata all'Istituto secondo è previsto dall'art. 2 del presente statuto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, numero 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4 della legge c. s.	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4 della legge c. s.	»	60
Prima iscrizione	L.	60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4 della legge c. s.	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge c. s.	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'art. 66 della legge c. s.)	»	200

Corso di specializzazione.

Frequenza	»	250
Tassa di diploma di specializzazione	»	200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:
a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, numero 1944;
e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia e, transitoriamente:
g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'articolo 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta alla approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore e un prefetto di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto, essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agsto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO *A*.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 5 cattedre di ruolo A.

TABELLA ORGANICA del R. Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di CONEGLIANO

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.
Corso superiore di specializzazione: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Grado	Incarichi	NOTE
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è di regola titolare della cattedra di cui al n. 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	—
5. **Geografia**	—	—	1	—
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE E CORSO DI SPECIALIZZAZIONE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	grado 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale - Patologia viticolo-enologica e zimotecnia.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale, patologia viticolo-enologica e zimotecnia.
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Costruzioni enotecniche - Meccanica agraria e meccanica viticolo-enologica.**	1	grado 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura - Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria.**	1	id.	—	Il titolare sovraintende alle coltivazioni e alle esercitazioni degli alunni nell'azienda agraria.
13. **Viticoltura ed enologia - Economia viticolo-enologica - Legislazione enotecnica e commercio viticolo enologico.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di 3 ore settimanali di esercitazioni di viticoltura e di enologia nel corso di specializzazione.
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie - Chimica viticolo-enologica.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica tecnologica. Le esercitazioni di chimica generale e agraria sono affidate all'assistente.
15. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
16. **Fisica**.	—	—	1	—
17. **Zootecnia**.	—	—	1	—
18. **Elementi di diritto agrario.**	—	—	1	—
19. **Assistente alla cattedra di cui al n. 10.**	—	—	1	—
20. **Assistente alla cattedra di cui al n. 11.**	—	—	1	—
21. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) PER I CORSI PREP. E SUP.				
22. **Religione**.	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	4	Gruppo B gradi 11°, 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetto di disciplina	1	Gruppo C grado 13°	—	Il prefetto di disciplina ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto-tecnici	—	—	2	—
6. Applicato di segreteria.	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Inservienti	3	
3. Cuoco	1	
4. Operaio	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2157.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Firenze in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933 n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media specializzata per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio di Firenze è trasformata in R. Istituto tecnico agrario specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio di Firenze, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 35. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio di FIRENZE

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio di Firenze è costituito:

a) da un corso preparatorio annuale destinato ad accogliere i licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agricolo che aspirano alla iscrizione al corso superiore di Istituto tecnico agrario;

b) da un corso superiore quadriennale a indirizzo generico, avente lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli Istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura;

c) da un corso annuale specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio avente lo scopo di preparare i giovani provveduti del diploma di perito agrario al conseguimento del diploma di perito orticoltore.

La istituzione del corso preparatorio di cui alla lettera *a*) è subordinata alle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

L'Istituto si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura, della frutticoltura, dell'orticoltura e del giardinaggio in generale, con particolare riguardo all'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Firenze, Genova, Imperia, Savona e Siena, ma per quanto si attiene allà specializzazione l'Istituto riveste carattere nazionale.

Art. 2.

L'Istituto ha un solo corso completo di classi.

All'Istituto è annesso un corso libero per maestranze orticole.

Consentendolo le disponibilità del proprio bilancio, l'Istituto potrà aggregarsi una Scuola tecnica agraria specializzata per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio e continuare ad attuare, nella propria sede, conferenze e corsi temporanei teorico-pratici di orticoltura; infine potrà promuovere col consenso del Ministero dell'educazione nazionale e sempre nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, eventualmente integrate con sussidi e contributi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di enti locali e di privati, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio della economia agricola e orticola.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato.

Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agro-orticola con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agro-orticola e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dello Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale:

b) di un contributo della Cassa di risparmio di Firenze;

c) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze;

d) del provento delle tasse e contributi scolastici;

e) delle rette degli alunni convittori;

f) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agro-orticola sono forniti dal Comune di Firenze.

La concessione dell'azienda è regolata dalla convenzione intervenuta tra il Ministero dell'economia nazionale e il detto Comune in data 2 marzo 1926, approvata con decreto Ministeriale del 13 luglio 1926 registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto successivo.

In virtù di tale convenzione il Comune di Firenze contribuisce al funzionamento della azienda stessa e dei relativi giardini, vivai, stufe, collezioni, ecc., con la somma annuale di L. 55.000, il Ministero con quella di L. 75.000.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Firenze;

c) di un rappresentante del Comune di Firenze;

d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Firenze;

e) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Firenze;

f) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933 n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie e gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresi la classe preparatoria, il corso di specializzazione e la Scuola tecnica agraria specializzata per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione) . . . . . L. 60
Frequenza . . . . » 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n 4 della legge c. s. . . . . » 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52 n. 4 della legge c. s. . . . . » 60
Prima iscrizione . . . . » 60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4 della legge c. s. . . . . » 70
Frequenza per ciascuna classe 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge c. s. . . . . » 60
Esami di abilitazione tecnica . . . . » 100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario a norma dell'articolo 66 della legge c. s.) . . . . » 200

Corso di specializzazione.

Frequenza . . . . L. 250
Tassa di diploma di specializzazione . . . . . » 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia e, transitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183 inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione con una media, non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazioni, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori. Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del preside.

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi-convittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate: la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata del Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario
specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio
di FIRENZE

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 6 *cattedre di ruolo* A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.
Corso superiore di specializzazione: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Grado 6°	—	Il Preside è titolare di una delle cattedre di cui ai nn. 11, 12 e 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Geografia**	—	—	1	—
5. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare della cattedra di giardinaggio, ecc.
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE E CORSO DI SPECIALIZZAZIONE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Gradi 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale - Patologia ed entomologia orticole.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.
11. **Orticoltura - Economia ed estimo rurale - Economia orticola - Contabilità agraria.**	1	Gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di orticoltura e alla tenuta della contabilità dell'azienda.
12. **Frutticoltura - Agricoltura.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di frutticoltura e agricoltura.
13. **Giardinaggio - Architettura, impianto e governo dei giardini e parchi - Tecnologia orticola - Allevamento degli animali da cortile e da uccelleria.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di giardinaggio e di tecnologia orticola.
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica agraria e tecnologica.
15. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria - Costruzioni orticole.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
16. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
17. **Fisica**	—	—	1	—
18. **Zootecnia**	—	—	1	—
19. **Elementi di diritto agrario.**	—	—	1	—
20. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 11, 12 e 13.**	—	—	1	—
c) PER I CORSI PREP. E SUP.				
21. **Religione**	—	—	1	—

II. — Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo o grado	Incaricati	NOTE
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° o 10°	—	—
2. Tecnici	4	Gruppo B gradi 11° o 10° o 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto-tecnici	—	—	3	—
6. Vice segretario	—	—	1	—

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuochi	2	
3. Guardarobiera massaia	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2158.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Imola in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Imola è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico agrario di Imola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 36. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico agrario di IMOLA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Imola ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura in generale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Bologna e Ravenna.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.

Vi è un solo corso completo di classi.

Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità del bilancio dell'Istituto la consentano.

Consentendolo tali disponibilità, l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per la istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero della educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio della economia agricola locale.

Art. 3.

L'istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a benificio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) delle rette degli alunni convittori;

d) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dal Comune di Imola.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Bologna;

c) di un rappresentante del comune di Imola;

d) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie e gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4, della legge citata	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52 n. 4, della legge citata	» 60
Prima iscrizione	» 60
Prima iscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrae che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata	» 70
Frequenza per ciascuna classe	» 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 60
Esame di abilitazione tecnica	» 100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto, sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale, di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole scuole e dei singoli istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario
di IMOLA

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°)
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una cattedra di cui ai nn. 12 e 13.
a) Corso preparatorio.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**.	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) Corso superiore.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	gradi 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
11. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.	1	grado 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. Agricoltura	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario.	1	id.	—	—
14. Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. Matematica	—	—	1	—
16. Fisica	—	—	1	—
17. Zootecnia	—	—	1	—
18. Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 12 e 13.	—	—	1	—
19. Assistente alla cattedra di cui al n. 14.	—	—	1	—
c) PER ENTRAMBI I CORSI.				
20. Religione	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	*NOTE*
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	3	Gruppo B gradi 11°, 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina.	3	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto tecnico	—	—	1	—
6. Applicato di segreteria.	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Inservienti	2	
3. Cuoco	1	
4. Sottocuoco	1	
5. Cocchiere	1	
6. Operaio	1	
7. Dispensiere	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2159.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Lecce in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la tabacchicoltura e il tabacchificio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media specializzata per l'olivicoltura e l'oleificio di Lecce è trasformata in R. Istituto tecnico agrario specializzato per la tabacchicoltura e il tabacchificio.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario specializzato per la tabacchicoltura e il tabacchificio di Lecce visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo he il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 37. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario specializzato per la tabacchicoltura e il tabacchificio di LECCE

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario specializzato per la tabacchicoltura e il tabacchificio di Lecce è costituito:

a) da un corso preparatorio destinato a completare la preparazione dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agricolo che aspirano all'iscrizione al corso superiore di istituto tecnico agrario;

b) da un corso superiore quadriennale a indirizzo generico avente lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle Scuole e negli Istituti d'istruzione agraria e di esperto delle Cattedre ambulanti di agricoltura;

c) da un corso annuale specializzato per la tabacchicoltura e il tabacchificio, avente lo scopo di preparare i giovani provveduti del diploma di perito agrario al conseguimento del diploma di perito agrario specializzato per la tabacchicoltura e il tabacchificio.

La istituzione del corso preparatorio di cui alla lettera *a*) è subordinata alle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

L'Istituto si propone altresì lo scopo di contribuire con il complesso della sua attività al progresso dell'agricoltura, della tabacchicoltura e del tabacchificio, con particolare riguardo all'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Lecce, Bari, Brindisi, Campobasso (ex circondario di Larino), Foggia, Matera, Potenza (ex circondari di Potenza e Melfi), Taranto.

Art. 2.

L'Istituto ha un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del proprio bilancio, l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero dell'educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio dell'economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Lecce;

c) del provento delle tasse e contributi scolastici;

d) delle rette degli alunni convittori;

e) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla provincia di Lecce.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Lecce;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Lecce;

d) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti he s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore alle lire 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie o gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso, compresi la classe preparatoria e il corso di specializzazione.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a)* degli articoli 51 e 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c)* dell'articolo 52, n. 4 della legge c. s.	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d)* dell'art. 52, n. 4 della legge c. s.	» 60
Prima iscrizione	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b)* dell'art. 52, n. 4 della legge c. s.	L. 70
Frequenza per ciascuna classe	» 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 53 della legge c. s.	» 60
Esami di abilitazione tecnica	» 100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'articolo 66 della legge c. s.)	» 200

Corso di specializzazione.

Frequenza	» 250
Tassa di diploma di specializzazione	» 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183 inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che devo

essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'articolo 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del preside.

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi-convittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convitori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata del preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932 numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario specializzato per la tabacchicoltura ed il tabacchificio di LECCE

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.
Corso superiore di specializzazione: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Grado	Incarichi	NOTE
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una delle cattedre di cui ai nn. 12 e 13.
a) Corso preparatorio.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali**	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, patologia vegetale, ecc., del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	1	—
6. **Matematica**	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**	—	—	1	—
b) Corso superiore e corso di specializzazione.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	gradi 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Patologia vegetale - Botanica e patologia del tabacco.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco.
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura - Coltivazione e tecnologia del tabacco.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle coltivazioni e alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario - Produzione, economia e commercio del tabacco - Estimo, legislazione e contabilità in rapporto al tabacco.**	1	id.	—	—
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. **Matematica**	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Geografia**	—	—	1	—
18. **Zootecnia**	—	—	1	—
19. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 12 e 13.**	—	—	1	—
20. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) Per i corsi prep. e sup.				
21. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11°-10°	—	—
2. Tecnici	3	Gruppo B gradi 11°-10° o 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto-tecnici	—	—	2	—
6. Vice segretario	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Inservienti	3	
3. Cuoco	1	
4. Guardarobiera massaia	1	
5. Cocchiere	1	
6. Operai	2	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2160.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Macerata in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Macerata è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario di Macerata visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 38. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario di MACERATA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Macerata ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura in generale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Macerata ed Ancona.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.

Vi è un solo corso completo di classi.

Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità del bilancio dell'Istituto la consentano.

Consentendolo tali disponibilità l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero dell'educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio della economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

L'Istituto gestisce inoltre per conto della provincia di Macerata ma per i propri fini didattici, tre unità poderali la cui rendita netta è di spettanza della Provincia stessa.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Macerata;

c) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ancona;

d) del provento delle tasse e contributi scolastici;

e) delle rette degli alunni convittori;

f) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla provincia di Macerata.

Spetta alle Provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Macerata;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Macerata;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ancona;

e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie e gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata	» 60
Prima iscrizione	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata	» 70
Frequenza per ciascuna classe	» 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	» 60
Esame di abilitazione tecnica	» 100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'art. 66 della legge citata)	L. 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario
di MACERATA

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°)
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Grado	Incarichi	NOTE
1. **Presidenza con insegnamento.**	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una cattedra di cui ai nn. 12 e 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia** . . .	—	—	—	
6. **Matematica** . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera** .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	grado 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario.**	1	id.	—	—
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Zootecnia**	—	—	1	—
18. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 12 e 13.**	—	—	1	—
19. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) PER ENTRAMBI I CORSI.				
20. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	*NOTE*
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11°, e 10°	—	—
2. Tecnici	3	Gruppo B gradi 11° 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina.	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	
3. Sottocuoco	1	
4. Guardarobiera massaia . .	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2161.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Marsala in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Marsala è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico agrario di Marsala, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 39. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico agrario di MARSALA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Marsala ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle Scuole e negli Istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.
Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura in generale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.
La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Trapani, Agrigento e Palermo.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.
Vi è un solo corso completo di classi.
Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità di bilancio dell'Istituto la consentano.
Consentendolo tali disponibilità, l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero dell'educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio dell'economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.
L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.
La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.
La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;
b) del provento delle tasse e contributi scolastici;
c) delle rette degli alunni convittori;
d) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla provincia di Trapani.
Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Trapani;
c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie e gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione) . . . . . . L. 60
Frequenza . . . . » 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata . . . . . » 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata . . . . . » 60
Prima iscrizione . . . . L. 60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata . . . . » 70
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata . . . . » 60
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario a norma dell'articolo 66 della legge citata) . . . . » 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183 inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione

delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed il prefetto di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto, sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario di MARSALA

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°)
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una cattedra di cui ai nn. 12 e 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	gradi 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario.**	1	id.	—	—
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Zootecnia**	—	—	1	—
18. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 12 e 13.**	—	—	1	—
19. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) PER ENTRAMBI I CORSI.				
20. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	2	Gruppo B gradi 11°-10° e 9°	—	I tecnici oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetto di disciplina	1	Gruppo C grado 13°	—	Il prefetto di disciplina ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto tecnici	—	—	1	—
6. Applicato di segreteria	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Portiere		
3. Cuoco	1	
4. Inserviente cucina	1	
5. Cocchiere	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2162**.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Padova in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Padova è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 8 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giu dica e di autonomia nel suo funzionamento e sottopo alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecn agrario di Padova visto e firmato d'ordine Nostro dal nistro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo de Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di servarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 41. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico agrario di PADOVA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Padova ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura in generale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Padova, Ferrara, Rovigo e Venezia.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.

Vi è un solo corso completo di classi.

Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità del bilancio dell'Istituto la consentano.

Consentendolo tali disponibilità, l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero della educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio della economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) delle rette degli alunni convittori;

d) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla provincia di Padova.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Padova;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933 n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie o gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, numero 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dello art. 52, n. 4 della legge citata	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dello art. 52, n. 4 della legge citata	»	60
Prima iscrizione	»	60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario a norma dell'art. 66 della legge citata)	»	200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno:

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183 inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al Corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esoner totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizion di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmen stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercita zioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intende affidar il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossion delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi de l'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Cons glio di amministrazione. La relative deliberazione è sogget all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrent i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per ann tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33, quel che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pag mento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretar economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissa dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organ

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, n tre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai fetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggi

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e prefetti di disciplina è estesa agli alunni semi-convittor esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio add al convitto sono considerati alla diretta dipendenza censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate, la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA del R. Istituto tecnico agrario di PADOVA

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°)
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una cattedra di cui ai nn. 12 e 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	gradi 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario.**	1	id.	—	—
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Zootecnia**	—	—	1	—
18. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 12 e 13.**	—	—	1	—
19. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) PER ENTRAMBI I CORSI.				
20. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	3	Gruppo B gradi 11°, 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Applicato di segreteria	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Portiere	1	
3. Cuoco	1	
4. Cocchiere	1	
5. Operaio	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2163.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Pesaro in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Pesaro è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico agrario di Pesaro visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 20. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico agrario di PESARO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Pesaro ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura in generale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalla provincia di Pesaro.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.

Vi è un solo corso completo di classi.

Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità del bilancio dell'Istituto la consentano.

Consentendolo tali disponibilità, l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero della educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio della economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pesaro;

c) del provento delle tasse e contributi scolastici;

d) delle rette degli alunni convittori;

e) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla provincia di Pesaro cui pervennero per atto munifico dell'Accademia agraria di Pesaro.

Spetta alla provincia l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Pesaro;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pesaro;

e) di un rappresentante dell'Accademia agraria di Pesaro;

f) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie e gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione) . . . . . L. 60
Frequenza . . . . » 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata . . . . » 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata . . . . » 60
Prima iscrizione . . . . » 60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata . . . . » 70
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata . . . . » 60
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui L. 100 vanno a favore dell'Erario a norma dell'articolo 66 della legge citata) . . . . » 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigalanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella parti colare dei convittori, sono date norme con apposito regola mento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, s proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenz del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente ar colo 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, g sta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 19 n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziame dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza d rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secon le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, gi l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le lifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà ema il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inqua mento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della le ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento d data di trasformazione delle singole scuole e dei singoli tuti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amm strazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il mitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA del R. Istituto tecnico agrario di PESARO

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una delle cattedre di cui ai nn. 12 e 13.
a) Corso preparatorio.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia o patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) Corso superiore				—
9. **Lettere italiane e storia.**	1	gradi 10° a 7°	—	
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali o patologia vegetale.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario.**	1	id.	—	—
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. **Matematica**	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Zootecnia**	—	—	1	—
18. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai numeri 12 e 13.**	—	—	1	—
19. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) PER ENTRAMBI I CORSI.				
20. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	*NOTE*
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	2	Gruppo B gradi 11° 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario economo.	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina.	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto tecnici	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	
3. Sottocuoco	1	
4. Guardarobiera massaia	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2164.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Pescia in Regio istituto tecnico agrario specializzato per l'olivicoltura e l'oleificio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media specializzata per l'olivicoltura e l'oleificio di Pescia è trasformata in R. Istituto tecnico agrario specializzato per l'olivicoltura e l'oleificio.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario specializzato per l'olivicoltura e l'oleificio di Pescia, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 40. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario
specializzato per l'olivicoltura e l'oleificio
di PESCIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario specializzato per l'olivicoltura e l'oleificio di Pescia è costituito:

a) da un corso preparatorio destinato a completare la preparazione dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agricolo che aspirano alla iscrizione al corso superiore d'Istituto tecnico agrario;

b) da un corso superiore quadriennale a indirizzo generico avente lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle Scuole e negli Istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura;

c) da un corso annuale specializzato per la olivicol
e l'oleificio avente lo scopo di preparare i giovani pro
duti di diploma di perito agrario al conseguimento de
ploma di perito agrario specializzato per l'olivicoltu
l'oleificio, col titolo di elaiotecnico.

La istituzione del corso preparatorio di cui alla lette
è subordinata alle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

L'Istituto si propone altresì lo scopo di contribuire
il complesso della sua attività al progresso dell'agricol
dell'olivicoltura e dell'oleificio con particolare riguard
l'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita
provincie di Pistoia, Livorno, Lucca, Massa Carrara.
La Spezia.

Art. 2.

L'Istituto ha un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del proprio bilancio
tuto potrà aggregarsi una Scuola tecnica agraria spe
zata per l'olivicoltura e l'oleificio e attuare, nella p
sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltur
stagionali che di più breve durata, per l'istruzione
agricoltori: infine potrà promuovere, col consenso d
nistero dell'educazione nazionale e sempre nei limit
disponibilità del proprio bilancio eventualmente int
con sussidi e contributi del Ministero dell'agricoltura
foreste, di enti locali e di privati, ogni altra iniziati
torni a vantaggio dell'economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normal
alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi
semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie re
nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico org
amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'Azienda agraria con le
industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie
è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle indus
rali è destinata all'incremento dell'azienda e delle i
stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Ist

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto oltre a go
beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno a
dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero de
zione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale
nomia corporativa di Pistoia;

c) di un contributo della Cassa di risparmio e
di Pescia;

d) di un contributo della Cassa di risparmio di
e) del provento delle tasse e contributi scolasti
f) delle rette degli alunni convittori;
g) degli eventuali contributi e sussidi degli e
blici e privati, nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'Azienda agraria sono forniti dal co
Pescia.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obblig
stenere le spese di adattamento e di completamento

bricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rapresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Pistoia;
c) di un rappresentante del comune di Pescia;
d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Pescia;
e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto, nonchè dell'Azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno di interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie o gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria, nel corso di specializzazione nonchè nella Scuola tecnica agraria che possa eventualmente essere aggregata all'Istituto secondo è previsto dall'art. 2 del presente statuto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4, della legge c. s.	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 51, n. 4, della legge c. s.	» 60
Prima iscrizione	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge c. s.	» 70
Frequenza per ciascuna classe	» 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge c. s.	» 60
Esami di abilitazione tecnica	» 100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'art. 66 della legge c. s.)	» 200

Corso di specializzazione.

Frequenza	» 250
Tassa di diploma di specializzazione	» 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:
a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al Corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO 7.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario specializzato per l'olivicoltura e l'oleificio di PESCIA

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.
Corso superiore di specializzazione: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. Presidenza con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una delle cattedre di cui ai nn. 12 e 13.
a) Corso preparatorio.				
2. Italiano	—	—	1	—
3. Storia	—	—	1	—
4. Geografia	—	—	1	—
5. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali e patologia vegetale del corso superiore.
6. Matematica	—	—	1	—
7. Disegno	—	—	1	—
8. Lingua straniera	—	—	1	—
b) Corso superiore e corso di specializzazione.				
9. Lettere italiane e storia.	1	grado 10° a 7°	—	—
10. Scienze naturali - Patologia vegetale - Patologia dell'olivo.	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale e patologia dell'olivo.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	grado 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e meccanica agraria.
12. **Agricoltura - Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria.**	1	id.	—	Il titolare sovraintende alle coltivazioni e alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Olivicoltura ed oleificio - Economia, estimo, contabilità e legislazione in rapporto all'olivicoltura e all'oleificio - Meccanica e costruzioni olearie.**	1	id.	—	Il titolare sovraintende alla coltura olivicola, alle esercitazioni nell'oliveto e nell'olificio.
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie - Chimica e tecnologia olearia.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. **Geografia**	—	—	1	—
16. **Matematica** . . .	—	—	1	—
17. **Fisica**	—	—	1	—
18. **Zootecnia**	—	—	1	—
19. **Elementi di diritto agrario.**	—	—	1	—
20. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 12 e 13.**	—	—	1	—
21. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) Per i corsi prep. e sup.				
22. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	1	Gruppo B grado 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	3	Gruppo B grado 11° 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo.	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina.	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto-tecnico	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello-custode	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	
3. Sottocuoco	1	
4. Guardarobiera massaia . .	1	
5. Operaio frantoiano	1	
6. Operaio meccanico	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2165.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Reggio Emilia in Regio istituto tecnico agrario specializzato per la zootecnia e il caseificio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media specializzata per la zootecnia e il caseificio di Reggio Emilia è trasformata in R. Istituto tecnico agrario specializzato per la zootecnia e il caseificio.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico agrario specializzato per la zootecnia e il caseificio di Reggio Emilia, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 42. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario specializzato per la zootecnia e il caseificio di REGGIO EMILIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario specializzato per la zootecnia e il caseificio di Reggio Emilia è costituito:

a) da un corso preparatorio destinato a completare la preparazione dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agricolo che aspirano alla iscrizione al corso superiore d'Istituto tecnico agrario;

b) da un corso superiore quadriennale a indirizzo generico avente lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti d'istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura;

c) da un corso annuale specializzato per la zootecnia e il caseificio avente lo scopo di preparare i giovani al conseguimento del diploma di perito zootecnico-caseario.

La istituzione del corso preparatorio di cui alla lettera *a*) è subordinata alle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

L'Istituto si propone altresì lo scopo di contribuire con il complesso della sua attività al progresso dell'agricoltura in generale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Reggio Emilia, Modena, Parma.

Art. 2.

L'Istituto ha un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del proprio bilancio, l'Istituto potrà aggregarsi una Scuola tecnica agraria specializzata per la zootecnia e il caseificio e attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori; infine potrà promuovere, col consenso del Ministero dell'educazione nazionale e sempre nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, eventualmente integrate con sussidi e contributi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di enti locali e di privati, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio dell'economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto sono annesse due aziende agrarie con le relative industrie rurali; una « Podere S. Prospero » di carattere didattico-sperimentale; l'altra « Tenuta Camporanieri » di carattere industriale.

Le gestioni dell'aziende agrarie e delle industrie rurali, sono tenute separate da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

All'Istituto è inoltre annesso un Istituto zootecnico consorziale con propria gestione ed amministrazione. I rapporti tra le due istituzioni restano quelli che a' sensi dello Statuto dell'Istituto zootecnico consorziale esistevano tra questo e la R. Scuola agraria media specializzata per la zootecnia e il caseificio, dalla cui trasformazione l'Istituto tecnico agrario specializzato di Reggio Emilia deriva.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Reggio Emilia;
c) del provento delle tasse e contributi scolastici;
d) delle rette degli alunni convittori;
e) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria di cui all'art. 4 sono forniti dalla provincia di Reggio Emilia.

Spetta alle Provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) Il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Reggio Emilia;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Reggio Emilia;

d) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'Azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie o gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria, il corso di specializzazione nonchè nella Scuola tecnica agraria specializzata che possa eventualmente essere aggregata all'Istituto secondo è previsto dall'art. 2 del presente Statuto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4, della legge c. s.	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge c. s.	»	60
Prima iscrizione	»	60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge c. s.	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge c. s.	»	60
Esami di abilitazione tecnica	»	100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'articolo 66 della legge c. s.)	»	200

Corso di specializzazione.

Frequenza . . . . L. 250
Tassa di diploma di specializzazione . . . . . » 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, è ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il preside dell'Istituto è anche capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita del Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario specializzato per la zootecnia ed il caseificio di REGGIO EMILIA

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.
Corso superiore di specializzazione: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Grado 6°	—	Il Preside è titolare di una delle cattedre di cui ai nn. 11 e 12.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di geografia, scienze naturali e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE E CORSO DI SPECIALIZZAZIONE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	Gradi 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.
11. **Agricoltura - Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Contabilità zootecnico-casearia.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle coltivazioni e alle esercitazioni nell'azienda agraria.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
12. **Zootecnia - Anatomia, fisiologia ed igiene degli animali domestici - Ezoognosia - Legislazione zootecnica e casaria.**	1	Gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo di 3 ore settimanali di esercitazioni di zootecnia.
13. **Caseificio - Batteriologia - Chimica generale inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica casearia e di batteriologia. Le esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica sono affidate all'assistente.
14. **Elementi di costruzioni e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria - Meccanica e costruzioni zootecniche e casearie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
15. **Matematica** . . .	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Elementi di diritto agrario.**	—	—	1	—
18. **Assistente alla cattedra di cui al n. 10**	—	—	1	—
19. **Assistente alla cattedra di cui al n. 11.**	—	—	1	—
20. **Assistente alla cattedra di cui al n. 12.**	—	—	1	—
21. **Assistente alla cattedra di cui al n. 13.**	—	—	1	—
22. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14**	—	—	1	—
c) PER I CORSI PREP. E SUP.				
23. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	*NOTE*
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	3	Gruppo B gradi 11°, 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina.	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto-tecnico	—	—	1	—
6. Applicato di segreteria.	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	4	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	
3. Operaio casaro	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2166.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Roma in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Roma è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico agrario di Roma, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 21. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico agrario di ROMA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Roma ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura in generale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Roma, Frosinone, Grosseto, Rieti e Viterbo.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.

Vi è un solo corso completo di classi.

Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità del bilancio dell'Istituto lo consentano.

Consentendolo tali disponibilità, l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero dell'educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio dell'economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) delle rette degli alunni convittori;

d) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla provincia di Roma.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Roma;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario

Gli Enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie e gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione) . . . . . L. 60
Frequenza . . . . » 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata . . . . » 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata . . . . » 60
Prima iscrizione . . . . L. 60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata . . . . » 70
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge citata . . . . » 60
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario a norma dell'articolo 66 della legge citata) . . . . » 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:
g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183 inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alla lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario di ROMA

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°)
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una cattedra di cui ai nn. 12 e 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	gradi 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	Gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario.**	1	id.	—	—
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Zootecnia**	—	—	1	—
18. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 12 e 13.**	—	—	1	—
19. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) PER ENTRAMBI I CORSI.				
20. **Religione** . . .	—	—	1	—

II. — Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	3	Gruppo B gradi 11°, 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario economo.	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina.	3	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto tecnici	—	—	2	—

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	
3. Sottocuoco	1	
4. Inserviente cucina	1	
5. Operai	2	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2167.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Sassari in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Sassari è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario di Sassari, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 22. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto tecnico agrario
di SASSARI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Sassari ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.
Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura in ge-

nerale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalla provincia di Sassari e dal circondario di Nuoro della Provincia omonima.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.

Vi è un solo corso completo di classi.

Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità del bilancio dell'Istituto la consentano.

Consentendolo tali disponibilità l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero dell'educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio della economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Sassari;

c) di un contributo della Cassa provinciale di Credito agrario di Sassari;

d) del provento delle tasse e contributi scolastici;

e) delle rette degli alunni convittori;

f) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla provincia e dal comune di Sassari.

Spetta alle Provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Sassari;

c) di un rappresentante del comune di Sassari;

d) di un rappresentante della Cassa provinciale di credito agrario;

e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a lire 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie o gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione) . . . . . L. 60
Frequenza . . . . » 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4, della legge citata	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52 n. 4, della legge citata	» 60
Prima iscrizione	» 60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata	» 70
Frequenza per ciascuna classe	» 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	» 60
Esame di abilitazione tecnica	» 100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'art. 66 della legge citata)	» 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1941;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al Corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è eguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario
di SASSARI

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°)
N. 4 cattedre di ruolo A.
Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Grado	Incarichi	NOTE
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare della cattedra di agricoltura, economia ed estimo rurale.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera** . .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE.				
9. **Lettere italiane** e **storia**.	1	gradi 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali** - **Geografia** - **Patologia vegetale**.	1	Id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura, economia ed estimo rurale.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
14. **Fisica**	—	—	1	—
15. **Matematica.** . . .	—	—	1	—
16. **Zootecnia**	—	—	1	—
17. **Elementi di diritto agrario.**	—	—	1	—
18. **Contabilità agraria.**	—	—	1	—
19. **Assistente alla cattedra di cui al n. 12.**	—	—	1	—
20. **Assistente alla cattedra di cui al n. 13.**	—	—	1	—
c) PER ENTRAMBI I CORSI.				
21. **Religione.**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	*NOTE*
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	2	Gruppo B gradi 11°, 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo. .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina.	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto tecnico.	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	
3. Inserviente cucina	1	
4. Cocchiere	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2168.
Trasformazione della Regia scuola agraria media di Todi in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Todi è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico agrario di Todi visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 23. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario di TODI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Todi ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura in generale e particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Perugia, Arezzo e Terni.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.

Vi è un solo corso completo di classi.

Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità del bilancio dell'Istituto la consentano.

Consentendolo tali disponibiltà, l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero della educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio della economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Perugia;

c) di un contributo della Congregazione di carità di Todi;

d) del provento delle tasse e contributi scolastici;

e) delle rette degli alunni convittori;

f) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla Congregazione di carità di Todi, la quale ha diritto di disporre di n. 6 posti semigratuiti nel Convitto dell'Istituto.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Perugia;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Perugia;

d) di un rappresentante della Congregazione di carità di Todi;

e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a lire 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie e gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione) . . . . . . L. 60
Frequenza . . . . » 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata . . . . » 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata . . . . » 60
Prima iscrizione . . . . » 60
Prima iscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata . . . . » 70
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata . . . . » 60
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario a norma dell'art. 66 della legge citata) . . . . » 200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, numero 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183 inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media, non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale del Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto, sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario di TODI

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°)
N. 3 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una cattedra di cui ai nn. 12 e 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera**. .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	gradi 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario.**	1	id.	—	—
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. **Matematica**. . . .	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Zootecnia**	—	—	1	—
18. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 12 e 13.**	—	—	1	—
19. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) PER ENTRAMBI I CORSI.				
20. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	—
2. Tecnici	3	Gruppo B gradi 11°, 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo. .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina.	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Inservienti	3	
3. Cuoco	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2169.

Trasformazione della Regia scuola agraria media di Voghera in Regio istituto tecnico agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la R. Scuola agraria media di Voghera è trasformata in R. Istituto tecnico agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 esso è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico agrario di Voghera, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 24. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto tecnico agrario di VOGHERA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico agrario di Voghera ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Esso si propone altresì lo scopo di contribuire, con il complesso della sua attività, al progresso dell'agricoltura in generale a particolarmente dell'economia agraria della circoscrizione.

La circoscrizione assegnata all'Istituto è costituita dalle provincie di Pavia (ex circondario di Voghera), Alessandria (ex circondari di Novi e Tortona), Como, Milano (ex circondario di Monza), Piacenza e Varese.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da un corso superiore quadriennale e da un corso preparatorio della durata di un anno.

Vi è un solo corso completo di classi.

Alla istituzione del corso preparatorio si fa luogo solo quando le disponibilità del bilancio dell'Istituto la consentano.

Consentendolo tali disponibilità, l'Istituto potrà attuare, nella propria sede, conferenze e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori e promuovere, col consenso del Ministero della educazione nazionale, ogni altra iniziativa che torni a vantaggio della economia agricola locale.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'Istituto.

L'Istituto e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

All'Istituto è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali.

La gestione dell'azienda agraria e delle industrie rurali, è tenuta separata da quella dell'Istituto-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio dell'Istituto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Pio Istituto « Gallini » di Voghera;

c) del provento delle tasse e contributi scolastici;

d) dalle rette degli alunni convittori;

e) degli eventuali contributi e sussidi degli enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dal Pio Istituto agricolo « Gallini » di Voghera, col concorso, quanto ai locali scolastici del comune di Voghera.

Spetta alle provincie della circoscrizione l'obbligo di sostenere le spese di adattamento e di completamento dei fabbricati e di provvedere alle eventuali integrazioni dell'azienda agraria necessarie per porla in grado di far fronte a nuovi bisogni.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Pavia;

c) di un rappresentante del comune di Voghera;

d) di un rappresentante del Pio Istituto agricolo « Gallini » di Voghera;

e) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto, non inferiore a L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto e del Convitto nonchè dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto medesimo e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno e dell'orario del Convitto, della tabella dietetica dei convittori, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie e gruppi di materie e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia, nei limiti dell'orario d'obbligo, nell'intero corso compresa la classe preparatoria.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli art. 51 e 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge citata	»	60
Prima iscrizione	»	60
Prima inscrizione degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge citata	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge citata	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	100
Tassa di diploma di abilitazione tecnica (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario a norma dell'articolo 66 della legge citata)	»	200

La tassa di immatricolazione al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183 inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la suddetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette degli alunni ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel 2° comma dell'art. 33, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario-economo su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Preside dell'Istituto è anche il capo del Convitto.

Al funzionamento del Convitto sono addetti un censore ed i prefetti di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Spetta al censore la vigilanza generale sul Convitto, mentre la vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semiconvittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina e il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'ambiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Preside dell'Istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il Preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semiconvittori consumano nell'Istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in Convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 13 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo in caso che l'alunno debba abbandonare l'Istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro Istituto, sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli Istituti interessati.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'Istituto un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Preside dell'Istituto coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 25.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 8, continuerà a funzionare il Comitato amministrativo attualmente in carica.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico agrario
di VOGHERA

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 6°)
N. 5 cattedre di ruolo A.

Corso superiore: un corso completo di classi.
Corso preparatorio: una classe.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Grado	Incarichi	NOTE
1. **Presidenza con insegnamento.**	1	grado 6°	—	Il Preside è titolare di una cattedra di cui ai nn. 12 e 13.
a) CORSO PREPARATORIO.				
2. **Italiano**	—	—	1	—
3. **Storia**	—	—	1	—
4. **Scienze naturali** . .	—	—	—	L'insegnamento è impartito dal titolare di scienze naturali, geografia e patologia vegetale del corso superiore.
5. **Geografia**	—	—	—	
6. **Matematica**	—	—	1	—
7. **Disegno**	—	—	1	—
8. **Lingua straniera** . .	—	—	1	—
b) CORSO SUPERIORE.				
9. **Lettere italiane e storia.**	1	gradi 10° a 7°	—	—
10. **Scienze naturali - Geografia - Patologia vegetale.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di scienze naturali e patologia vegetale.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
11. **Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria.**	1	gradi 10° a 7°	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di topografia e di meccanica agraria.
12. **Agricoltura**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni nell'azienda agraria.
13. **Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario.**	1	id.	—	—
14. **Chimica generale, inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie.**	1	id.	—	Il titolare ha l'obbligo delle esercitazioni di chimica analitica, agraria e tecnologica.
15. **Matematica** . . .	—	—	1	—
16. **Fisica**	—	—	1	—
17. **Zootecnia**	—	—	1	—
18. **Assistente alla cattedra di cui al n. 10**	—	—	1	—
19. **Assistente alle cattedre riunite di cui ai nn. 12 e 13.**	—	—	1	—
20. **Assistente alla cattedra di cui al n. 14.**	—	—	1	—
c) PER ENTRAMBI I CORSI.				
21. **Religione**	—	—	1	—

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	*NOTE*
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Censore	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	—
Tecnici	2	Gruppo B gradi 11°, 10° e 9°	—	I tecnici, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funzionano da agenti per l'azienda agraria e per le industrie rurali annesse, con le particolari attribuzioni ad essi assegnate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Preside.
3. Segretario-economo .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
4. Prefetti di disciplina.	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei prefetti di disciplina scelto all'uopo dal Preside ha l'obbligo di tenere la contabilità delle spese personali degli alunni.
5. Sotto tecnico	—	—	1	—
6. Applicato di segreteria.	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inserviente	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Portiere	1	
3. Cuoco	1	
4. Guardarobiera-massaia . . .	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.